



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Franco
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Elena
Massimo
Renzo
Sandro
Vendemiano
Flavio
Stefano

Galan
Manzato
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Giorgetti
Marangon
Sandri
Sartor
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. **2470** del **4 agosto 2009**

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica e offerta formativa: Linee-guida per l'anno scolastico 2010-2011.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la legge 59/1997 e con il D.Lgs 31.03.1998, n. 112, che ha trasferito agli Enti locali nuove e rilevanti funzioni in materia di istruzione, è iniziata la trasformazione dello Stato in senso federalista. Il processo trova il suo completamento nella riforma del Titolo V della Costituzione in base al quale vengono conferite competenze alle Regioni: ognuna di esse, concorre all'attuazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini; l'attuazione di tali diritti (sostanzialmente quelli previsti negli articoli 33 e 34 Cost.) richiede la condivisione di una "visione" del sistema educativo di istruzione e formazione e del suo corretto sviluppo per il quale ogni ente che compone la Repubblica è responsabilizzato dei compiti e delle competenze ad esso costituzionalmente spettanti.

Il tema dell'istruzione e della formazione va ricollocato nel nuovo scenario istituzionale definito dal nuovo Titolo V, che produce effetti sul sistema educativo con un nuovo riparto delle competenze tra Stato e autonomie territoriali.

In sintesi il nuovo assetto costituzionale delinea un sistema educativo di istruzione e di formazione unitario nel quale:

- lo Stato detta le norme generali; individua i livelli delle prestazioni, ne controlla l'attuazione ed eventualmente interviene in sostituzione dell'ente territoriale inadempiente; definisce i principi fondamentali;
- le Regioni, nel quadro di principi fondamentali stabiliti dallo Stato, disciplinano le funzioni di organizzazione e di amministrazione di carattere generale, definendo le linee programmatiche di sviluppo dei servizi;
- le autonomie locali sono competenti per la gestione dei servizi;
- le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia funzionale;
- le Regioni dispongono di competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

Nella Regione è riconosciuto il livello territoriale ottimale per governare in maniera equa ed efficiente l'organizzazione della rete scolastica e l'offerta formativa sul territorio ed essa è chiamata a svolgere, per l'area istruzione, un ruolo di indirizzo, di programmazione e coordinamento accompagnato da un'attività di monitoraggio dei processi e di valutazione degli esiti ispirato ai principi di sussidiarietà ed autonomia.

Nel nuovo contesto istituzionale si colloca il documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 luglio 2006, su proposta della IX Commissione, volto a individuare concreti passi per dare attuazione al titolo V della Costituzione sui temi dell'istruzione e della formazione.

Le indicazioni fanno riferimento ad alcuni criteri fondamentali, quali:

- 1) "l'ambito territoriale di operatività costituisce elemento fondamentale per la delimitazione dell'ambito delle competenze nazionali e regionali previste dalla Costituzione;
- 2) la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione e della rete scolastica e formativa deve trovare coerente realizzazione nella potestà regionale di allocazione delle risorse umane disponibili operata nell'ambito territoriale;
- 3) la gestione regionale del servizio scolastico e formativo deve avvenire nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo criteri che ne garantiscono l'unitarietà."

Viene sottolineata la prospettiva che il cambiamento deve avvenire tenendo conto che:

- a) "lo stato giuridico ed economico [del personale] rimangono oggetto di contrattazione nazionale e decentrata;
- b) le procedure di assegnazione del personale nel territorio di competenza sono attuate dalle Regioni per ambiti provinciali;

Le Regioni e le Province autonome, secondo il principio della sussidiarietà, riservano "a se stesse le funzioni relative alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione ed attribuendo i compiti di gestione ai livelli territoriali più prossimi all'utenza, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche".

La conferma della competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica è stata recentemente ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009; essa però deve integrarsi con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici che rientrano nelle "norme generali sull'istruzione" di pertinenza esclusiva dello Stato, a loro volta applicati "nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente".

La Regione si propone quindi di esercitare le competenze che le sono proprie, in materia di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011, in sinergia con gli Enti locali - a cui l'art. 139 del D.Lgs 112/1998 attribuisce, in relazione al grado di istruzione di competenza, i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica - e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a cui a cui l'art. 8 del DPR 11/8/2003, n. 319 affida il compito di promuovere la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio, in collaborazione con la Regione e gli Enti locali, emanando le Linee-guida che costituiscono l'**Allegato A**) del presente provvedimento e ne fanno parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, artt. 5, 6, 7, 8, 11;
- VISTO il DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13;
- VISTO il DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO l'esito della Commissione ministeriale incaricata di rivedere le linee ordinamentali dell'Istruzione Tecnica e Professionale;
- VISTO il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, di "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTA la L.R. 11/2001 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112") e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

DELIBERA

1. di approvare l'**Allegato A)** del presente provvedimento, a farne parte integrante, che stabilisce Linee-guida per gli interventi di:
 - dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio di istruzione riferite all'anno scolastico 2010-2011;
 - programmazione dell'offerta formativa in applicazione della riforma in atto dell'istruzione secondaria di secondo grado;
2. di prendere atto dello "Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dello "Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dello "Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" - approvati dal Governo in prima lettura - che rappresentano l'**Allegato B)** del presente provvedimento e ne fanno parte integrante;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Istruzione di notificare il presente provvedimento ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, ai Sindaci del Veneto, alla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, all'ANCI veneta, all'UPI, sezione veneta, all'UNCCEM, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e di provvedere a tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan